Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001², decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio

- ¹ Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
- ² In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
- ³ È dotato di 50-70 posti di giudice.
- ⁴ L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
- ⁵ Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto

Art. 3 Vigilanza

- ¹ Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale amministrativo federale.
- ² L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

RS 173.32

- 1 RS 101
- 2 FF 2001 3764

2001-0206 2197

³ Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 4 Sede

La sede del Tribunale amministrativo federale è determinata dalla legge federale del 21 giugno 2002³ sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione

- ¹ I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
- ² È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità

- ¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.
- ² Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.
- ³ I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero, né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
- ⁴ I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale

- ¹ Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:
 - a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
 - i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
 - c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
 - d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
- ² La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 9 Durata della carica

- ¹ I giudici stanno in carica sei anni.
- ² I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.
- ³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

- intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento

- ¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
- ² Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale.
- ³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 12 Immunità

¹ Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

- ² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.
- ³ Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.
- ⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.
- ⁵ Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico

- ¹ I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
- ² Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.
- ³ L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 14 Principio

Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 15 Presidenza

- ¹ L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
 - a. il presidente del Tribunale;
 - b. il vicepresidente del Tribunale.
- ² Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
- ³ Il presidente preside la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.
- ⁴ In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 16 Corte plenaria

- ¹ Alla Corte plenaria competono:
 - a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
 - b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
 - c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
 - d. l'adozione del rapporto di gestione;
 - e. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa:
 - f. la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
 - g. l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
 - h. le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
 - i. altri compiti attribuitile per legge.
- ² La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
- ³ Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.

Art. 17 Conferenza dei presidenti

- ¹ La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.
- ² La Conferenza dei presidenti è competente per:
 - a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
 - b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l'articolo 25;
 - c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.

Art. 18 Commissione amministrativa

- ¹ La Commissione amministrativa è composta:
 - a. del presidente del Tribunale;
 - b. del vicepresidente del Tribunale;
 - c. di altri tre giudici al massimo.

- ² Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
- ³ I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.
- ⁴ La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:
 - a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
 - decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un'altra autorità;
 - c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime:
 - d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
 - e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
 - f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
 - g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

Art. 19 Corti

- ¹ Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica.
- ² Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.
- ³ Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.

Art. 20 Presidenza delle corti

- ¹ I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
- ² In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
- ³ La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

Art. 21 Composizione

- ¹ Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
- ² Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o dell'uniformità della giurisprudenza.

Art. 22 Votazione

- ¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
- ² In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
- ³ L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31–36 o 45–48.

Art. 23 Giudice unico

- ¹ Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa:
 - a. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
 - b. la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.
- ² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

Art. 24 Ripartizione delle cause

Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti

- ¹ Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
- ² Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.
- ³ Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 26 Cancellieri

¹ I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

4 RS 142.31

- ² Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
- ³ Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 27 Amministrazione

- ¹ Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa.
- ² Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
- ³ Tiene una contabilità propria.

Art. 28 Segretariato generale

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

Art. 29 Informazione

- ¹ Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.
- ² La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.
- ³ Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.
- ⁴ Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.

Art. 30 Principio di trasparenza

- ¹ La legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 1930⁶ sull'espropriazione.
- ² Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

⁵ RS **152.3**; RU **2006** ... (FF **2004** 6435)

⁶ RS 711

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Giurisdizione di ricorso

Art. 31 Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 32 Eccezioni

- ¹ Il ricorso è inammissibile contro:
 - a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
 - le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
 - c. le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
 - d. l'approvazione dell'istituzione e gestione di una scuola universitaria professionale;
 - e. le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
 - 1. le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
 - 2. l'approvazione del programma di smaltimento,
 - 3. la chiusura di depositi geologici in profondità,
 - 4. la prova dello smaltimento;
 - f. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo di concessioni d'infrastrutture ferroviarie;
 - g. le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
 - h. le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco.
- ² Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
 - a. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
 - b. le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.

Art. 33 Autorità inferiori

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
- del Consiglio federale concernenti la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003⁸ sulla Banca nazionale;
- del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
- d. della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente:
- e. degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
- f. delle commissioni federali:
- g. dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
- delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
- delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 34 Assicurazione malattie

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1–3, 49 capoverso 7, 51, 54, 55 e 55*a* della legge federale del 18 marzo 1994⁹ sull'assicurazione malattie.

Sezione 2: Prima istanza

Art. 35 Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

 a. le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h;

⁸ RS 951.11

⁹ RS 832.10

- le controversie concernenti raccomandazioni nel settore del diritto privato formulate dall'Incaricato della protezione dei dati (art. 29 cpv. 4 della LF del 19 giu. 1992¹⁰ sulla protezione dei dati);
- c. le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile.

Art. 36 Eccezione

L'azione è inammissibile se un'altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell'articolo 33.

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 37 Principio

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA¹¹, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 38 Ricusazione

Le disposizioni della legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Art. 39 Giudice dell'istruzione

- ¹ Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
- ² Procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.
- ³ Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 40 Dibattimento

¹ Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950¹³ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico:

- ¹⁰ RS **235.1**
- 11 RS 172.021
- 12 RS 173.110: RU 2006 1205
- 13 RS 0.101

- a. ad istanza di parte; o
- b. qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.¹⁴
- ² Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi.
- ³ Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.

Art. 41 Deliberazione

- ¹ Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti.
- ² Delibera oralmente se:
 - a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;
 - b. una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta l'unanimità
- ³ Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.

Art. 42 Pronuncia della sentenza

Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.

Art. 43 Esecuzione viziata

In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

Sezione 2: Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione

Art. 44

- ¹ Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 1947¹⁵ di procedura civile federale.
- ² Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti.
- Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura.
- 15 RS 273

Capitolo 4: Revisione, interpretazione e rettifica

Sezione 1: Revisione

Art. 45 Principio

Gli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 2005¹⁶ sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale

Art. 46 Rapporto con il ricorso

Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione

Art. 47 Domanda di revisione

Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'articolo 67 capoverso 3 PA¹⁷.

Sezione 2: Interpretazione e rettifica

Art. 48

- ¹ L'articolo 129 della legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale federale si applica per analogia all'interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.
- ² Dall'interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Modifica del diritto vigente

- ¹ La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
- ² L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

¹⁶ RS **173.110**; RU **2006** 1205

¹⁷ RS 172.021

¹⁸ RS **173.110**: RU **2006** 1205

Art. 50 Coordinamento con la legge del 18 marzo 2005¹⁹ sulle dogane (nuova legge sulle dogane)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 50 dell'allegato alla presente legge diviene privo d'oggetto e l'articolo 116 della nuova legge sulle dogane riceve il seguente tenore:

Art. 116

¹ Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario.

^{1 bis} Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane.

- ² Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane.
- ³ Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d'imposizione.
- ⁴ Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.
- Art. 51 Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 2004²⁰ che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7 (art. 182 cpv. 2 della LF del 14 dic. 1990²¹ sull'imposta federale diretta, LIFD)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea del decreto e della presente legge l'articolo 182 capoverso 2 LIFD riceve il seguente tenore:

Art. 182 cpv. 2

² Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005²² sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

¹⁹ RS **631.0**; RU ... (FF **2005** 2057)

²⁰ FF **2004** 6343

²¹ RS **642.11**

²² RS **173.110**: RU **2006** 1205

Art. 52 Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004²³ sulla sorveglianza degli assicuratori (nuova LSA)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LSA del 17 dicembre 2004 o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 147 dell'allegato alla presente legge diviene privo d'oggetto e l'articolo 83 della nuova LSA riceve il seguente tenore:

Art. 83 Giurisdizione amministrativa

Le decisioni dell'autorità di sorveglianza sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 53 Disposizioni transitorie

- ¹ La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
- ² Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.

Art. 54 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

 $^{\rm l}$ II termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre $2005.^{\rm 24}$

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.²⁵

1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²⁴ FF **2005** 3689

²⁵ RU **2006** 1069

Allegato (art. 49 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997²⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 18 cpv. 2, secondo e terzo per.

2 ... La persona interessata può chiedere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. Il presidente comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

2. Legge del 29 settembre 1952²⁷ sulla cittadinanza

Art. 50

Abrogato

Art. 51 cpv. 2 e 3

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

3. Legge federale del 26 marzo 1931²⁸ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 20

¹ Le decisioni delle autorità amministrative federali sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005²⁹ sul Tribunale amministrativo federale

³ Abrogato

²⁶ RS **120**

²⁷ RS 141.0

²⁸ RS 142.20

²⁹ RS **173.32**: RU **2006** 2197

² Hanno diritto di ricorrere anche l'autorità cantonale competente e, salvo nei casi di cui all'articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge del 26 giugno 1998³⁰ sull'asilo, altri interessati.

Art 21 e 22

Abrogati

Art. 22b, primo per.

L'Ufficio federale della migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l'adempimento del loro mandato legale. ...

Art. 22e cpv. 1 lett. e

- ¹ L'Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:
 - e. il Tribunale amministrativo federale, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;

Art. 22f, primo per.

L'Ufficio federale della migrazione gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. ...

4. Legge del 26 giugno 199831 sull'asilo

Art. 6 Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968³² sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 2005³³ sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005³⁴ sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Art. 12 cpv. 3

³ Chi presenta una domanda d'asilo dall'estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.

- 30 RS 142.31
- 31 RS **142.31**
- 32 RS 172.021
- 33 RS **173.32**: RU **2006** 2197
- 34 RS **173.110**: RU **2006** 1205

Art. 16 cpv. 3

Abrogato

Art. 42 cpv. 1

¹ Chi ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato, fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 45 capoverso 2, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

Art. 44 cpv. 5

⁵ Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole, l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d ed e

- ¹ L'Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità l'accesso, con procedura di richiamo, ai dati che ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:
 - d. il Tribunale amministrativo federale per la trattazione dei ricorsi secondo la presente legge;
 - e. abrogata

Art. 102 cpv. 1 e 2

- ¹ L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
- ² Soltanto i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 104

Abrogato

Art 105 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

- ¹ Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005³⁵ sul Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo pronuncia definitivamente.
- ² Il Cantone ha diritto di ricorrere se l'Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell'articolo 44 capoverso 5.

Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva, e 3

- ¹ Concerne soltanto il testo tedesco.
- ³ Sono fatti salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.

Art. 108 cpv. 2

² Il Tribunale amministrativo federale pronuncia sul ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.

Art. 109 Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito

- ¹ Il Tribunale amministrativo federale pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1.
- ² In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–34.

Art. 111 cpv. 1

¹ Nel caso di ricorsi manifestamente infondati, dei ricorsi di cui all'articolo 108 e di ricorsi contro decisioni secondo l'articolo 23, si può rinunciare allo scambio di scritti.

Art. 112 cpv. 1 e 2

- ¹ Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo gli articoli 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare al Tribunale amministrativo federale un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato dei suoi diritti.
- ² Il Tribunale amministrativo federale decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.

5. Legge del 13 dicembre 200236 sui disabili

Art. 10 cpv. 3

³ Le spese di procedura dinanzi al Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 17 giugno 2005³⁷ sul Tribunale federale.

6. Legge del 26 giugno 199838 sull'archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. d

- ¹ La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:
 - d. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;

Art. 4 cpv. 4

⁴ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale offrono all'Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

7. Legge del 17 dicembre 2004³⁹ sulla trasparenza

Art. 16 Ricorso

- ¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
- ² Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

8. Legge del 14 marzo 1958^{40} sulla responsabilità

Art. 1 cpv. 1 lett. c

- ¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:
 - c. i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;

```
36 RS 151.3
```

40 RS 170.32

³⁷ RS **173.110**; RU **2006** 1205

⁸ RS **152.1**

³⁹ RS **152.3**; RU ... (FF **2004** 6435)

Art. 10 cpv. 1, secondo per., e cpv. 2, primo per.

- ¹ ... La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005⁴¹ sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c. ...

Art. 15 cpv. 1. secondo per., 5 e 5bis

- 1 ... Tale permesso è accordato:
 - a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale;
 - b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato.
- ⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.

^{5bis} L'accusatore pubblico del Cantone in cui il fatto è stato commesso è legittimato al ricorso.

Art. 19 cpv. 3

³ L'organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

9. Legge federale del 21 marzo 1997⁴² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 47 cpv. 6

⁶ Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005⁴³ sul Tribunale amministrativo federale.

⁴¹ RS **173.110**: RU **2006** 1205

⁴² RS 172.010

⁴³ RS **173.32**: RU **2006** 2197

10. Legge federale del 20 dicembre 1968⁴⁴ sulla procedura amministrativa

Art. 1 cpv. 2 lett. cbis

² Sono autorità nel senso del capoverso 1:

cbis. il Tribunale amministrativo federale:

Art. 2 cpv. 4

⁴ La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 2005⁴⁵ sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.

Art. 5 cpv. 2

² Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

Art. 9 cpv. 3

³ I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 1

¹ In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.

Art. 11h

III. Recapito

¹ Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notificazioni non possono essere fatte per posta, devono designare un recapito in Svizzera.

⁴⁴ RS 172.021

⁴⁵ RS **173.32**: RU **2006** 2197

² Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

Art. 14 cpv. 1 lett. c

¹ Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

c. il Tribunale amministrativo federale;

Art. 16 cpv. 1bis

¹bis II mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33*b*.

Art. 20 cpv. 2bis e 3

^{2bis} Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 21, tit. marginale e cpv. 3

II. Osservanza1. In generale

³ Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

Art. 21a

 In caso di trasmissione per via elettronica

- ¹ Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica, utilizzando il formato prescritto dal Consiglio federale.
- ² La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l'insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti.
- ³ Il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico dell'autorità conferma la ricezione degli atti scritti.

Art. 22a cpv. 1 lett. c e 2

- ¹ I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
 - c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
- ² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.

Art. 24 cpv. 1

¹ Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.

Art. 25a

Fbis. Decisione circa atti materiali

- ¹ Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
 - a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
 - b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
 - accerti l'illiceità di atti materiali.
- ² L'autorità pronuncia mediante decisione formale.

Art. 26 cpv. 1bis

¹bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.

Art. 33a

H^{bis}. Lingua del procedimento

- ¹ Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
- ² Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
- ³ Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione
- ⁴ Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.

Art. 33h

Hter. Accordo amichevole e mediazione

- ¹ D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.
- ² Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.
- ³ Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità
- ⁴ L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49
- ⁵ Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino.
- ⁶ Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

Art. 34 cpv. 1bis e 2

¹bis La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

² L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta

Art 36 lett b

L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un foglio ufficiale:

 alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera; Art. 37

Abrogato

Art. 44, tit. marginale

A. Principio

Art. 45

le decisioni incidentali I. Decisioni incidentali concernenti

la competenza e la ricusazione

B. Ricorso contro la decisioni incidentali notificate la decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.

² Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

Art 46

II. Altre decisioni incidentali

¹ Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:

- a. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
- l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

² Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

Art 46a

Bbis. Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

Art. 47 cpv. 1 lett. b-d, nonché cpv. 3

- ¹ Sono autorità di ricorso:
 - il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34 della legge del 17 giugno 2005⁴⁶ sul Tribunale amministrativo federale;

- altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
- d. l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.

³ Abrogato

Art. 47a

Abrogato

Art 48

D. Diritto

- 1 Ha diritto di ricorrere chi:
 - a. ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
 - b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
 - c. ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
- ² Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

Art. 50

F. Termine di ricorso

- ¹ Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
- ² Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 51

Abrogato

Art. 55 cpv. 2 e 3

- ² Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.
- ³ L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.

Art. 56

2. Altri provvedimenti

Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

Art. 57 cpv. 1

¹ Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

Art 60

VI. Provvedimenti disciplinari

- ¹ L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.
- ² In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi.
- ³ Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

Art. 63 cpv. 4, 4bis e 5

- ⁴ L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.
- ^{4bis} La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
 - a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario:
 - b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁴⁷ sul Tribunale amministrativo federale.

⁴⁷ RS **173.32**: RU **2006** 2197

Art. 64 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁴⁸ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 65 cpv. 1, 2 e 5

- ¹ Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.
- ² Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Rimane salvo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁴⁹ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 66

K. RevisioneI. Motivi

- ¹ L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
- ² Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
 - a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
 - la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
 - c. la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26–28 sull'esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
 - d. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950⁵⁰ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli⁵¹ sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

⁴⁸ RS **173.32**; RU **2006** 2197

⁴⁹ RS **173.32**; RU **2006** 2197

⁵⁰ RS **0.101**

⁵¹ RS 0.101.06/.093

³ I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.

Art. 67 cpv. 1 e 1bis

¹ La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso.

^{1bis} Nel caso dell'articolo 66 capoverso 2 lettera b, la domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo l'articolo 44 CEDU⁵² è divenuta definitiva.

Art. 70 e 71a-71d

Abrogati

Art. 72

B. Consiglio federale

I. Come autorità di ricorso

- Ammissibilità del ricorso
- a. Materia

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:

- a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
- le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.

Art. 73

b. Autorità inferiori

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:

- a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale;
- degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi;
- delle autorità cantonali di ultima istanza.

Art. 74

c. Sussidiarietà

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione.

Art. 75, tit. marginale

2. Istruzione del

Art. 76, tit. marginale

3. Astensione

Art. 77, tit. marginale

 Disposizioni completive di procedura

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005

Nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.

11. Legge federale del 16 dicembre 199453 sugli acquisti pubblici

Art. 22 Conclusione del contratto

- ¹ Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia attribuito ad un ricorso effetto sospensivo giusta l'articolo 28 capoverso 2.
- ² Se è pendente una procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, il committente comunica senza indugio la conclusione del contratto al Tribunale amministrativo federale.

Art. 27 Ricorso

- ¹ Contro le decisioni del committente è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ² Il Tribunale amministrativo federale informa senza indugio il committente sulla proposizione del ricorso.

Art. 28 cpv. 2

² Il Tribunale amministrativo federale può accordare, su richiesta, l'effetto sospensivo.

53 RS 172.056.1

Art 32 Decisione su ricorso

- ¹ Il Tribunale amministrativo federale decide esso stesso nel merito o rimanda la pratica al committente con istruzioni vincolanti.
- ² Se il ricorso si rivela giustificato e il contratto con l'offerente è già stato concluso, il Tribunale amministrativo federale accerta unicamente in quale misura la decisione impugnata violi il diritto federale.

Art. 33 Revisione

Se il Tribunale amministrativo federale è chiamato a decidere su una domanda di revisione, l'articolo 32 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 35 cpv. 2

² Contro la decisione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

12. Legge federale del 24 marzo 2000⁵⁴ sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

- ¹ La presente legge è applicabile al personale:
 - f. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, in quanto la legge del 17 giugno 2005⁵⁵ sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 4 ottobre 2002⁵⁶ sul Tribunale penale federale non prevedano altrimenti;

Art. 3 cpv. 2 e 3

- ² I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.
- ³ Il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.

Art. 9 cpv. 3
Abrogato

54 RS 172,220,1

⁵⁶ RS 173.71

⁵⁵ RS **173.32**: RU **2006** 2197

Art. 36 Autorità giudiziarie di ricorso

- ¹ Le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità interna di ricorso secondo l'articolo 35 capoverso 1 nonché le decisioni degli organi di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- ² I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005⁵⁷ sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.
- ³ I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
- ⁴ I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.

Art. 36a Controversie su componenti salariali al merito

Nelle controversie concernenti componenti salariali al merito il ricorso a un'autorità giudiziaria (art. 36) è ammissibile soltanto per violazione della parità dei sessi.

Art. 38 cpv. 4 lett. a, secondo membro del per.

- ⁴ Le parti possono in particolare prevedere nel CCL:
 - a. ...; per quanto il CCL non preveda nessun organo contrattuale per la composizione di controversie, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza sulle controversie tra le parti del CCL;

13. Legge federale del 23 giugno 2000⁵⁸ sulla cassa pensioni della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. e ed f

- ¹ La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:
 - e. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, giudici inclusi:
 - f. del Tribunale federale;

⁵⁷ RS **173.32**: RU **2006** 2197

⁵⁸ RS 172.222.0

14. Legge del 4 ottobre 2002⁵⁹ sul Tribunale penale federale

Art. 3 Vigilanza

- ¹ Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.
- ² L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.
- ³ Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 8 Incompatibilità personale

- ¹ Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:
 - a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
 - i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
 - c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
 - d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
- ² La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 11a cpv. 1 e 3, primo per.

- ¹ Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.
- ³ Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. ...

Art. 14 Presidenza

- ¹ L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
 - a. il presidente del Tribunale;
 - b. il vicepresidente del Tribunale.
- ² Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

- ³ Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 16). Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.
- ⁴ In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a, b, f-i

- ¹ Alla Corte plenaria competono:
 - a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
 - la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
 - f. la designazione delle corti e la nomina del loro presidente su proposta della Commissione amministrativa:
 - g. l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
 - h. le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
 - i. altri compiti attribuitile per legge.

Art 16 Commissione amministrativa

- ¹ La Commissione amministrativa è composta:
 - a. del presidente del Tribunale;
 - b. del vicepresidente del Tribunale;
 - c. di altri tre giudici al massimo.
- ² Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
- ³ I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.
- ⁴ La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:
 - a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
 - decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un'altra autorità;
 - c. assumere i segretari del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
 - d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;

- e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale;
- f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
- g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.

Art 18 Presidenza delle corti

- ¹ I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
- ² In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
- ³ La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

Art. 19 Votazione

- ¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
- ² In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
- 3 L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 26 e 28 capoverso 1.

Art. 22 cpv. 1 Abrogato

Art. 24 Segretariato generale

Il segretario generale è preposto all'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Assicura inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa

Art. 25 Informazione

- ¹ Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.
- ² La pubblicazione delle sentenze deve di norma avvenire in forma anonimizzata.
- ³ Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.
- ⁴ Per la cronaca giudiziaria il Tribunale può prevedere un accreditamento.

Art 25a Principio di trasparenza

- ¹ La legge del 17 dicembre 2004⁶⁰ sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.
- ² Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. cbis, e, f, gbis e h

- ¹ La Corte dei reclami penali pronuncia su:
 - cbis. le designazioni di agenti infiltrati conformemente alla legge federale del 20 giugno 200361 sull'inchiesta mascherata;
 - e i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente
 - alla legge federale del 20 marzo 198162 sull'assistenza internazionale in materia penale,
 - 2. al decreto federale del 21 dicembre 1995⁶³ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
 - alla legge federale del 22 giugno 200164 sulla cooperazione con la Cor-3. te penale internazionale,
 - alla legge federale del 3 ottobre 197565 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
 - f abrogata
 - gbis. gli ordini di sorveglianza e i ricorsi che le sono deferiti in virtù della legge federale del 6 ottobre 200066 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;
 - h i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale.

Art. 30 Principio

La procedura dinanzi al Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 1934⁶⁷ sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti:

```
60
    RS 152.3; RU ... (FF 2004 6435)
```

⁶¹ RS 312.8

⁶² RS 351.1

⁶³ RS 351.20

⁶⁴

RS 351.6 65

RS 351.93 66 RS 780.1

⁶⁷ RS 312.0

- a. negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974⁶⁸ sul diritto penale amministrativo;
- nell'articolo 28 capoverso 1 lettera e, cui sono applicabili la legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁹ sulla procedura amministrativa nonché le disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria.

15. Codice civile⁷⁰

```
Art. 269c cpv. 4
Abrogato
```

16. Legge federale del 17 dicembre 200471 sulle sterilizzazioni

```
Art. 9, secondo per.
Abrogato
```

17. Legge federale del 16 dicembre 1983⁷² sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 21 Ricorso alle autorità federali

- ¹ Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali.

```
Art. 22 cpv. 2
```

² L'autorità di prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, i Tribunali della Confederazione e, in mancanza di un procedimento dinanzi a tali autorità, l'autorità canto

⁶⁸ RS 313.0

⁶⁹ RS 172.021

⁷⁰ RS 210

⁷¹ RS **211.111.1**

⁷² RS 211.412.41

18. Legge federale del 4 ottobre 1985⁷³ sull'affitto agricolo

Art. 51

Abrogato

19. Legge del 9 ottobre 1992 74 sul diritto d'autore

Tit. precedente l'art. 74

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Art 74

- ¹ Contro le decisioni dell'autorità di sorveglianza e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ² I ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale hanno effetto sospensivo soltanto se il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale lo decide, d'ufficio o ad istanza di parte.

20. Legge del 9 ottobre 1992⁷⁵ sulle topografie

Art 17

Abrogato

21. Legge del 28 agosto 1992⁷⁶ sulla protezione dei marchi

Tit. precedente l'art. 36 ed art. 36 Abrogati

Art. 41 cpv. 1, primo per.

¹ Se l'Istituto respinge una domanda in materia di marchi perché non è stato osservato un termine, il richiedente può chiedere il proseguimento della procedura. ...

⁷³ RS **221.213.2**

⁷⁴ RS 231.1

⁷⁵ RS 231.1

⁷⁶ RS **232.11**

22. Legge del 5 ottobre 2001⁷⁷ sul design

Tit. precedente l'art. 32 e art. 32 Abrogati

23. Legge del 25 giugno 195478 sui brevetti

Art. 46a cpv. 1

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere a quest'ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 59c ed art. 76 cpv. 2 Abrogati

Art. 87 cpv. 5

⁵ Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo.

Art. 106

F. Rimedi giuridici I. Istanza di ricorso Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 106a cpv. 1, frase introduttiva

¹ È legittimato a ricorrere:

Art. 141 cpv. 2

² In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.

⁷⁷ RS 232.12

⁷⁸ RS 232.14

24. Legge federale del 20 marzo 1975 79 sulla protezione delle novità vegetali

Art. 25
Abrogato

25. Legge federale del 5 giugno 193180 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Art. 20 cpv. 3 Abrogato

26. Legge federale del 19 giugno 199281 sulla protezione dei dati

Art. 25 cpv. 5 Abrogato

Art. 29 cpv. 4

⁴ Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la questione al Tribunale amministrativo federale.

Art. 30 cpv. 2, terzo per.

² ... Se quest'ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.

Art. 32 cpv. 3

³ L'Incaricato può impugnare le decisioni della commissione peritale con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁷⁹ RS 232.16

⁸⁰ RS 232.21

⁸¹ RS **235.1**

Tit. precedente l'art 33

Sezione 6: Protezione giuridica

Art 33

- ¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Qualora nell'ambito dell'accertamento dei fatti secondo l'articolo 27 capoverso 2 o secondo l'articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l'Incaricato può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79–84 della legge del 4 dicembre 1947⁸² di procedura civile federale.

27. Legge del 6 ottobre 199583 sui cartelli

Art. 31 cpv. 1, secondo per., e 2

- ¹ ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.
- ² La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.

Art. 36 cpv. 1, secondo per., e 2

- ¹ ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.
- ² La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.

Art. 44

Abrogato

Art. 53, rubrica e cpv. 2

Procedura

² Abrogato

82 RS 273

83 RS **251**

28. Legge federale del 19 marzo 2004^{84} sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Tit. precedente l'art. 6

Sezione 2: Procedura di ripartizione, protezione giuridica ed esecuzione

Art. 7, rubrica e cpv. 1

Protezione giuridica

¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

29. Legge federale del 20 giugno 200385 sull'indagine mascherata

Art. 8 cpv. 1 lett. a e abis

- ¹ La decisione motivata relativa alla designazione dell'agente infiltrato e gli atti indispensabili alla sua approvazione vanno trasmessi alle autorità seguenti:
 - a. per le autorità civili federali: al presidente della Corte dei reclami del Tribunale penale federale;
 - abis. per i giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione:

Art. 14 lett. abis

L'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale può essere ordinato:

abis. dai giudici istruttori militari;

30. Legge federale del 20 marzo 1981⁸⁶ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 17 cpv. 1, secondo per.

¹ ... Nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

⁸⁴ RS 312.4

⁸⁵ RS 312.8

⁸⁶ RS 351.1

Art 23

Abrogato

Art. 25, rubrica e cpv. 1, 3 e 6

Ricorso

- ¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ³ L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale di non presentare la domanda.
- ⁶ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

Art. 26, secondo per.

Abrogato

Art. 48 cpv. 2, secondo per.

 2 ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.

Art. 55 cpv. 2, primo per., e 3

- ² Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. ...
- ³ È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.

Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione

- ¹ La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ² Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
 - a. il seguestro di beni e valori; o
 - b. la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
- ³ Si applica per analogia l'articolo 80*l* capoversi 2 e 3.

Art. 80f, 80g e 80i cpv. 2 Abrogati

Art. 80l cpv. 1 e 3

- ¹ Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta personale o la consegna di oggetti o di beni.
- ³ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile che essa gli arreca un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80*e* capoverso 2.

Art. 80p cpv. 4

⁴ La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.

Art. 110b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005

Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore

31. Decreto federale del 21 dicembre 1995⁸⁷ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Art. 6 cpv. 1–4

- ¹ Le decisioni di prima istanza delle autorità d'esecuzione sono impugnabili con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ² L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni di un'autorità d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale.
- ³ L'articolo 22*a* della legge federale del 20 dicembre 1968⁸⁸ sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.
- ⁴ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

⁸⁷ RS **351.20**

⁸⁸ RS 172.021

Art. 12 cpv. 2, secondo per.

² ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.

Art. 13 cpv. 2 e 3

- ² La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ³ Abrogato.

Art. 14 cpv. 2 e 3

- ² La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ³ Abrogato.

Art. 24 cpv. 1 e 2

- ¹ La decisione dell'autorità d'esecuzione cantonale o federale in merito alla conclusione della procedura di assistenza, e nel contempo tutte le decisioni incidentali, possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
- ² In caso di pregiudizio immediato e irreparabile, le decisioni incidentali possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 28 cpv. 1 e 3

- ¹ Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizzi la trasmissione al Tribunale internazionale interessato di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o di valori.
- ³ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo a decisioni di cui al capoverso 2, se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.

32. Legge federale del 22 giugno 200189 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale

Art. 19 cpv. 4, secondo per.

⁴ ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

Art. 20 cpv. 2, quinto per.

² ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

Art. 49 Ricorso al Tribunale penale federale

La decisione di chiusura dell'Ufficio centrale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 52 cpv. 2 e 3

- ² In caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 2 dello Statuto⁹⁰, l'Ufficio centrale può chiedere al Tribunale penale federale e al Tribunale federale di togliere l'effetto sospensivo.
- ³ Se tolgono l'effetto sospensivo, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale possono subordinare la loro decisione alla condizione di cui all'articolo 93 paragrafo 8 capoverso b dello Statuto.

33. Legge federale del 3 ottobre 1975⁹¹ relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 4, terzo per.

... La decisione del Dipartimento può essere chiesta nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale.

Art. 5 cpv. 1

¹ L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.

Art. 8 cpv. 4

⁴ Il ricorso contro decisioni giusta il presente articolo non ha effetto sospensivo.

Art. 10 cpv. 4

Abrogato

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a n. 1 e cpv. 3

¹ L'Ufficio centrale prende senza indugio una decisione incidentale qualora:

90 RS **0.312.1**

91 RS 351.93

- a sia verosimile che:
 - un atto d'assistenza giudiziaria produca un pregiudizio immediato e irreparabile, o
- ³ Concerne soltanto il testo francese.

Art. 12 cpv. 2

² Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).

Art. 15a cpv. 2 e 3

- ² Se le prove assunte coinvolgono segreti di terzi (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l'Ufficio centrale li informa che essi sono legittimati a ricorrere secondo l'articolo 17.
- ³ L'Ufficio centrale trasmette alle autorità americane l'inserto d'esecuzione se entro il termine fissato non è stato interposto ricorso o se tutti i ricorsi sono stati liquidati definitivamente.

Art. 16 e 16a Abrogati

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, 3 e 4

Ricorso al Tribunale penale federale

¹ La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22*a* della legge federale del 20 dicembre 1968⁹² sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.

^{1bis} Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.

³ e ⁴ Abrogati

Art. 17a Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Art 17h Motivi di ricorso

- ¹ Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (art. 49 lett. a della LF del 20 dic. 1968⁹³ sulla procedura amministrativa) e l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto degli Stati Uniti (art. 9 cpv. 2 del Trattato).
- ² Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul pregiudizio irreparabile di cui è minacciato il ricorrente a causa del segreto. Il Tribunale penale federale e il Tribunale federale prendono conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.

Art. 17c Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di 30 giorni e, per il ricorso contro una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

Art. 18 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 19 cpv. 1, primo per.

¹ L'Ufficio centrale può ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale. ...

Art. 19a Effetto sospensivo

- ¹ Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.
- ² Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.
- ³ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.

Art. 26 cpv. 1, primo per., cpv. 2 e 3

¹ Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17*a*) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. ...

- ² Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.
- ³ Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.

Art. 37b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005

Alle procedure di ricorso e d'opposizione contro decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.

34. Legge federale del 14 dicembre 2001⁹⁴ che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole

Art. 10 Abrogato

35. Legge federale del 13 dicembre 2002⁹⁵ sulla formazione professionale

Art. 61 cpv. 1 lett. b-d

- ¹ Le autorità di ricorso sono:
 - l'Ufficio federale, per altre decisioni di organizzazioni estranee all'amministrazione federale;
 - c. e d. abrogate

36. Legge del 4 ottobre 1991% sui PF

Art. 37 Protezione giuridica

¹ Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

⁹⁴ RS 411.4

⁹⁵ RS 412.10

⁹⁶ RS 414.110

- ² Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
- ³ La Commissione di ricorso dei PF giudica i ricorsi contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca in materia di:
 - a. rapporti di lavoro di diritto pubblico;
 - b. ammissione agli studi:
 - c. esito di esami e promozioni.
- ⁴ Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.

37. Legge federale del 6 ottobre 1995⁹⁷ sulle scuole universitarie professionali

Tit. precedente l'art. 22a e art. 22a Abrogati

38. Legge federale del 9 ottobre 1987⁹⁸ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero

Art. 13
Abrogato

39. Legge federale del 7 ottobre 1983 99 sulla ricerca

Art. 13 cpv. 2, 3 e 5

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

³ e ⁵ Abrogati

Art. 14

Abrogato

⁹⁷ RS 414.71

⁹⁸ RS 418.0

⁹⁹ RS **420.1**

40. Legge federale del 6 ottobre 1978 100 sull'Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 13 Protezione giuridica

- ¹ Le decisioni del direttore e della direzione dell'istituto sono impugnabili mediante ricorso al comitato.
- ² Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

41. Legge federale del 14 dicembre 2001¹⁰¹ sul cinema

Art. 14 cpv. 3 Abrogato

Art. 32 Procedura e protezione giuridica

- ¹ Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Contro le decisioni dell'Ufficio in materia di aiuti finanziari (art. 14) può essere interposto ricorso al Dipartimento.
- ³ Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.

42. Legge federale del 17 dicembre 1965 102 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»

Art. 11a cpv. 2 e 3

- ² Le decisioni del consiglio di fondazione sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ³ Abrogato

¹⁰⁰ RS 425.1

¹⁰¹ RS **443.1**

¹⁰² RS **447.1**

43. Legge federale del 1° luglio 1966 103 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 12 cpv. 1

¹ In quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale, il diritto di ricorrere spetta ai Comuni e alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della protezione della natura o del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

Art. 25c Abrogato

44. Legge federale del 19 dicembre 1980¹⁰⁴ sul parco nazionale

Art. 9 cpv. 3

³ Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

45. Legge federale del 9 marzo 1978 105 sulla protezione degli animali

Art. 26 Abrogato

46. Legge militare del 3 febbraio 1995 106

Art. 40 cpv. 2

² Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e la decisione di quest'ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

¹⁰³ RS **45**

¹⁰⁴ RS **454**

¹⁰⁵ RS 455

¹⁰⁶ RS **510.10**

Art. 130, rubrica e cpv. 1

Rubrica: Abrogata

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

47. Legge federale del 4 ottobre 2002 107 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 66 Pretese non pecuniarie

In caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 67 cpv. 4 Abrogato

48. Legge federale dell'8 ottobre 1982 108 sull'approvvigionamento del Paese

Art. 34 cpv. 2, secondo per.

² ... Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, gli organi competenti della Confederazione sottopongono la contestazione al Tribunale amministrativo federale.

Art. 37a Opposizione

Il Consiglio federale può prevedere una procedura di opposizione per le decisioni prese dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) in caso di aggravamento della minaccia o di grave penuria (art. 23–28).

Art. 38 Ricorso

- ¹ Le decisioni prese dai settori (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all'Ufficio federale.
- ² Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- ³ Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

107 RS **520.1** 108 RS **531**

Art. 39, frase introduttiva

Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti:

Art. 40

Abrogato

49. Legge del 5 ottobre 1990 109 sui sussidi

Art. 34

Abrogato

Art. 35 Protezione giuridica

- ¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.

50. Legge federale del 1° ottobre 1925¹¹⁰ sulle dogane

Art. 22 cpv. 1, terzo per.

1 ... Le sue decisioni in proposito vincolano il Tribunale amministrativo federale.

Art. 109 cpv. 1, lett. b-e, cpv. 2 e 3

- ¹ Istanze di ricorso sono:
 - la Direzione generale delle dogane per le decisioni prese in prima istanza dalle Direzioni di circondario;
 - c. il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale, secondo la legge del 17 giugno 2005¹¹¹ sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 17 giugno 2005¹¹² sul Tribunale federale;
 - d. ed e. abrogate
- ² Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

¹⁰⁹ RS 616.1

¹¹⁰ RS 631.0; cfr anche art. 50 LTAF (Coordinamento con la L del 18 mar. 2005 sulle dogane).

¹¹¹ RS **173.32**; RU **2006** 2197

¹¹² RS **173.110**; RU **2006** 1205

³ L'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.

Tit. precedente l'art. 141 ed art. 141 Abrogati

51. Legge federale del 27 giugno 1973¹¹³ sulle tasse di bollo

Art. 32 cpv. 3

³ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005¹¹⁴ sul Tribunale federale).

Tit. precedente l'art. 39

III. Reclamo

Art. 39, rubrica, 39a e 40 Abrogati

Art. 43 cpv. 3-5

- ³ Le richieste di garanzia dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ⁴ Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo.
- ⁵ Abrogato

Art. 44 cpv. 2

Abrogato

¹¹³ RS 641.10

¹¹⁴ RS **173.110**; RU **2006** 1205

52. Legge del 2 settembre 1999¹¹⁵ sull'IVA

Art. 54 cpv. 3

³ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005¹¹⁶ sul Tribunale federale).

Art. 57 cpv. 2, terzo per.

² ... Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo.

Art. 64 cpv. 2

² Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l'accordo del contribuente, può trasmetterlo come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 65 e 66

Abrogati

Art. 67, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Revisione

² e ³ Abrogati

Art. 70 cpv. 3-5

- ³ Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ⁴ Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo.
- ⁵ Abrogato

¹¹⁵ RS **641.20**

¹¹⁶ RS **173.110**; RU **2006** 1205

53. Legge federale del 21 marzo 1969¹¹⁷ sull'imposizione del tabacco

Art. 33

Abrogato

54. Legge federale del 21 giugno 1996¹¹⁸ sull'imposizione degli autoveicoli

Art. 33 cpv. 2

² Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

Art. 34 e 35 cpv. 1

Abrogati

55. Legge federale del 21 giugno 1996¹¹⁹ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 35 cpv. 2

² Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

Art. 36 e 37 cpv. 1

Abrogati

56. Legge del 19 dicembre 1997¹²⁰ sul traffico pesante

Art. 23 cpv. 3 e 4

- ³ Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione; sono escluse le decisioni di richiesta di garanzie.
- ⁴ Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

¹¹⁷ RS **641.31**

¹¹⁸ RS **641.51**

¹¹⁹ RS 641.61

¹²⁰ RS 641.81

57. Legge federale del 14 dicembre 1990¹²¹ sull'imposta federale diretta

Art. 108 cpv. 1, secondo per.

¹ ... La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 112a cpv. 7, secondo per.

7 ... In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005¹²² sul Tribunale federale.

Art. 146

La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure, nel caso dell'articolo 145, la decisione di un'altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.

Art. 147 cpv. 3

³ La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005¹²³ sul Tribunale federale.

Art. 167 cpv. 3
Abrogato

Art. 169 cpv. 3 e 4

- ³ Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l'articolo 146.
- ⁴ Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

Art. 182 cpv. 2124

² Contro le decisioni penali della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.

Art. 197 cpv. 2

- ² Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.
- 121 RS 642.11
- 122 RS 173.110: RU 2006 1205
- 123 RS **173.110**; RU **2006** 1205
- 124 Cfr. anche art. 51 LTAF (Coordinamento con il DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7, art. 182 cpv. 2 LIFD).

58. Legge federale del 14 dicembre 1990¹²⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 57bis cpv. 2126

² Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹²⁷ sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.

Art. 73 cpv. 1

¹ Le decisioni cantonali d'ultima istanza su cause di diritto pubblico concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹²⁸ sul Tribunale federale.

59. Legge federale dell'8 ottobre 1999¹²⁹ sulle società d'investimento in capitale di rischio

Art. 6 cpv. 5 Abrogato

¹²⁵ RS **642.14**

Modifica dell'art. 57bis LAID nel tenore del 17 dic. 2004 (art. 3 n. 8 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino; FF 2004 6343).

¹²⁷ RS **173.110**; RU **2006** 1205

¹²⁸ RS 173.110: RU 2006 1205

¹²⁹ RS **642.15**

60. Legge federale del 13 ottobre 1965¹³⁰ sull'imposta preventiva

Art. 3 cpv. 1

¹ Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 2005¹³¹ sul Tribunale federale).

Art. 39 cpv. 3

³ Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione formale.

Art. 42, tit. marginale

5. Reclamo

Art. 42a e 43

Abrogati

Art. 47 cpv. 3-5

- ³ Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
- ⁴ Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.
- ⁵ Abrogato

Art. 56

e. Ricorso al Tribunale federale La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.

¹³⁰ RS 642.21

¹³¹ RS **173.110**; RU **2006** 1205

Art. 58 cpv. 4

⁴ Allorché, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005¹³² sul Tribunale federale).

Art. 59 cpv. 3 Abrogato

61. Legge del 17 dicembre 2004¹³³ sulla fiscalità del risparmio

Art. 9 cpv. 5-7

⁵ Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

⁶ e ⁷ Abrogati

Art. 15 cpv. 3

³ La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 4

- ¹ La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni della procedura federale.
- ³ Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coattivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione finale
- ⁴ Abrogato

133 RS 641.91

¹³² RS 173.110; RU 2006 1205

62. Legge federale del 12 giugno 1959¹³⁴ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 31 cpv. 3

³ Contro le decisioni della commissione cantonale di ricorso è ammissibile il ricorso al Tribunale federale

Art. 36 cpv. 3 e 4

- ³ Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile l'articolo 31 capoverso 3.
- ⁴ Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

63. Legge del 21 giugno 1932 135 sull'alcool

Art. 47

Abrogato

Art. 49

II. Ricorso amministrativo Contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della presente legge è ammissibile il ricorso alla Regia federale degli alcool.

64. Legge federale del 22 giugno 1979¹³⁶ sulla pianificazione del territorio

Art. 33 cpv. 3 lett. a

- ³ Il diritto cantonale garantisce:
 - a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico;

Art. 34 Diritto federale

¹ I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

- 134 RS 661
- 135 RS 680
- 136 RS 700

² I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5), la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24*d*.

65. Legge federale del 20 giugno 1930¹³⁷ sull'espropriazione

Art. 13 cpv. 2

² La richiesta d'ampliamento dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L'espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità se egli opta per l'espropriazione parziale o per l'espropriazione totale.

Art. 15 cpv. 2, secondo per.

² ... Il Consiglio federale regola la procedura.

Art. 19bis cpv. 2, secondo per.

2 ... Contro questa decisione non è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 59 cpv. 1 lett. a e c

- ¹ Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:
 - a. del presidente e di due supplenti, nominati dal Tribunale amministrativo federale;
 - c. di tre a cinque membri nominati da ciascun Governo di quei Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima; su proposta del Tribunale amministrativo federale il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri cantonali per i singoli circondari di stima.

Art. 60 cpv. 4, secondo per.

⁴ ... Rimane salvo il ricorso (art. 77 segg.).

Art. 61, primo per.

I presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. ...

Art. 62, primo per.

Concerne solo il testo tedesco.

Art 63

5. Sorveglianza

- ¹ La gestione della commissione di stima e del suo presidente è sottoposta alla sorveglianza del Tribunale amministrativo federale. Questo può impartire istruzioni generali alla commissione e al suo presidente e chiedere loro rapporti occasionali o periodici.
- ² Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive occorrenti in merito alla procedura da seguire.

Art. 64 cpv. 2

² La commissione di stima decide sulla propria competenza.

Art. 65 cpv. 2

² A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una commissione di stima, il Tribunale amministrativo federale può eccezionalmente dichiarare competente una commissione di stima anche per decidere su casi d'espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.

Art. 69 cpv. 2

² Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull'esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).

Art. 75

Forza esecutiva

In quanto non venga impugnata mediante ricorso, la decisione della commissione di stima ha l'efficacia di una sentenza passata in giudicato del Tribunale amministrativo federale; essa può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.

Art. 76 cpv. 3 e 6

³ Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale, spetta al giudice dell'istruzione decidere su tali domande

⁶ Abrogato

Tit. precedente l'art. 77

Capo VII: Ricorso

Art 77

I. Principio

- ¹ Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale
- ² In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 2005¹³⁸ sul Tribunale amministrativo federale.
- ³ Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima.

Art. 78 cpv. 2, primo per.

² La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti. ...

Art. 79 Abrogato

Art. 80 cpv. 1 e 2, secondo per.

- ¹ Per pronunciare su questioni che richiedono cognizioni speciali, è istituita una commissione superiore di stima composta di 30 membri, 15 dei quali nominati dal Consiglio federale e 15 dal Tribunale amministrativo federale.
- 2 ... In caso di contestazione, spetta al Tribunale amministrativo federale di decidere sulla ricusa o, in caso di ricorso al Tribunale federale, a quest'ultimo.

Art 81

2. Sedute plenarie

Il Tribunale amministrativo federale può convocare la commissione superiore di stima in seduta plenaria, sotto la presidenza di uno dei suoi giudici, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.

Art 87

IX. Ricorso al Tribunale federale

- ¹ Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005¹³⁹ sul Tribunale federale.
- ² Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

Art. 108, secondo per.

Abrogato

Art. 113, tit. marginale e cpv. 2

V. Spese 1. Ordinanza del Consiglio federale ² Abrogato

Art. 116, tit. marginale, cpv. 1, primo per., 3

4. Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale

- ¹ Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante....
- ³ Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005¹⁴⁰ sul Tribunale federale.

Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2005

- ¹ Le ordinanze d'esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.
- ² Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, i membri delle commissioni di stima portano a termine il loro mandato di sei anni. La durata del mandato dei membri nominati in seguito dal Tribunale amministrativo federale coincide con quella dei membri del Tribunale medesimo.

¹³⁹ RS 173.110: RU 2006 1205

¹⁴⁰ RS **173.110**: RU **2006** 1205

66. Legge federale del 21 giugno 1991 141 sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 16 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

67. Legge federale del 22 dicembre 1916^{142} sull'utilizzazione delle forze idriche

Art. 71 cpv. 2

² Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 72 cpv. 3
Abrogato

68. Legge federale dell'8 marzo 1960¹⁴³ sulle strade nazionali

Art. 14 cpv. 3, secondo per.

³ ... La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 28 cpv. 5 Abrogato

69. Legge federale del 26 giugno 1998144 sull'energia

Art. 25 cpv. 1

¹ La procedura di ricorso e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

141 RS **721.100** 142 RS **721.80** 143 RS **725.11** 144 RS **730.0**

70. Legge federale del 21 marzo 2003145 sull'energia nucleare

Tit. precedente l'art. 76 e art. 76 Abrogati

71. Legge federale del 18 marzo 1983¹⁴⁶ sulla responsabilità civile in materia nucleare

Art. 14 cpv. 3, secondo per. Abrogato

72. Legge del 24 giugno 1902¹⁴⁷ sugli impianti elettrici

Art. 23

Le decisioni delle autorità competenti per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 16 e delle istanze di controllo secondo l'articolo 21 possono essere impugnate mediante ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.

73. Legge federale del 19 dicembre 1958^{148} sulla circolazione stradale

Art. 2 cpv. 3bis

^{3bis} L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.

Art. 3 cpv. 3, secondo per., e cpv. 4, terzo e quarto per.

- 3 ... Abrogato
- ⁴ ... I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. (quarto per.: abrogato)

¹⁴⁵ RS 732 1

¹⁴⁶ RS 732.44

¹⁴⁷ RS **734.0**

¹⁴⁸ RS 741.01

Art. 24

Ricorsi

- ¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Sono inoltre legittimate a ricorrere:
 - a. l'autorità di prima istanza, contro la decisione di un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione;
 - l'autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione.

Art. 89 cpv. 3

³ Contro le decisioni delle autorità cantonali sull'assoggettamento di un veicolo, di un'impresa o di una manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l'obbligo d'assicurazione è ammissibile il ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

74. Legge del 25 giugno 1976¹⁴⁹ sul contributo alla prevenzione degli infortuni

Art. 9 cpv. 1

¹ Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

75. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁵⁰ sulle ferrovie

Art. 11, 18h cpv. 5, 18s cpv. 3 quarto per., 40 cpv. 2 secondo per. Abrogati

Art. 40a

Commissione di arbitrato Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato che giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l'utilizzazione dell'infrastruttura.

¹⁴⁹ RS 741.81

¹⁵⁰ RS 742.101

Art. 48

VI. Controversie

¹ L'Ufficio federale decide sulle controversie relative alla presente sezione.

² Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 51 cpv. 4, secondo per. Abrogato

76. Legge federale del 5 ottobre 1990¹⁵¹ sui binari di raccordo ferroviario

Art. 21 cpv. 2 e 3, secondo per.

- ² La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- 3 ... Abrogato

77. Legge federale del 29 marzo 1950 152 sulle imprese filoviarie

Art. 8

2. Ricorso

- ¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Contro le decisioni del Dipartimento relative al rilascio, al rifiuto, al trasferimento od al ritiro della concessione ha diritto di ricorrere anche il Governo del Cantone interessato.

78. Legge del 4 ottobre 1963¹⁵³ sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 1 cpv. 5 e 23 cpv. 3 Abrogati

¹⁵¹ RS 742.141.5

¹⁵² RS **744.21**

¹⁵³ RS **746.1**

79. Legge federale del 28 settembre 1923¹⁵⁴ sul registro del naviglio

80. Legge federale del 3 ottobre 1975¹⁵⁵ sulla navigazione interna

```
Art. 8 cpv. 3
Abrogato
```

Tit. precedente l'art. 38

Capo settimo: Foro

Art. 38 e 39 rubrica Abrogati

81. Legge federale del 23 settembre 1953¹⁵⁶ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

82. Legge federale del 21 dicembre 1948¹⁵⁷ sulla navigazione aerea

Art. 6 cpv. 1

¹ Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

¹⁵⁴ RS 747.11

¹⁵⁵ RS 747.201

¹⁵⁶ RS 747.30

¹⁵⁷ RS **748.0**

83. Legge federale del 7 ottobre 1959¹⁵⁸ sul registro aeronautico

Art. 17 Abrogato

84. Legge federale del 6 ottobre 2000¹⁵⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 10 cpv. 5 lett. a

- ⁵ La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza:
 - a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

85. Legge federale del 30 aprile 1997¹⁶⁰ sulle poste

Art. 8 cpv. 2 Abrogato

Art. 18 Eccezioni

Le decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

86. Legge federale del 30 aprile 1997¹⁶¹ sulle telecomunicazioni

Art. 11 cpv. 4, primo per.

⁴ Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...

Art. 61 e 63

Abrogati

¹⁵⁸ RS **748.217.1**

¹⁵⁹ RS **780.1**

¹⁶⁰ RS 783.0

¹⁶¹ RS 784.10

87. Legge del 18 dicembre 1998¹⁶² sulla medicina della procreazione

Art. 13 e 27 cpv. 5 Abrogati

88. Legge federale del 19 dicembre 1877¹⁶³ sulla libera circolazione del personale medico

Art. 20 Abrogato

89. Legge del 15 dicembre 2000164 sugli agenti terapeutici

Art. 84, rubrica, e cpv. 1

Rubrica: Abrogata

¹ Per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie, la procedura amministrativa e la protezione giuridica sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶⁵ sulla procedura amministrativa, dalla legge del 17 giugno 2005¹⁶⁶ sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005¹⁶⁷ sul Tribunale federale.

Art. 85 Abrogato

90. Legge del 15 dicembre 2000^{168} sui prodotti chimici

Tit. precedente l'art. 48 e art. 48 Abrogati

```
162 RS 810.11

163 RS 811.11

164 RS 812.21

165 RS 172.021

166 RS 173.32; RU 2006 2197

167 RS 173.110; RU 2006 1205

168 RS 813.1
```

91. Legge federale del 7 ottobre 1983¹⁶⁹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 54 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso sono legittimate a ricorrere contro le seguenti decisioni:

Art. 56 cpv. 3 Abrogato

92. Legge del 24 gennaio 1991170 sulla protezione delle acque

Art. 67 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 67a cpv. 2 Abrogato

93. Legge del 21 marzo 2003171 sull'ingegneria genetica

Art. 27 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

¹⁶⁹ RS 814.01

¹⁷⁰ RS **814.20**

¹⁷¹ RS 814.91

94. Legge del 9 ottobre 1992¹⁷² sulle derrate alimentari

Art. 54 Procedura federale

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di opposizione e di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

95. Legge del 18 dicembre 1970¹⁷³ sulle epidemie

Art. 34 Abrogato

96. Legge federale del 13 giugno 1928¹⁷⁴ per la lotta contro la tubercolosi

Art. 16
Abrogato

97. Legge federale del 19 marzo 1976¹⁷⁵ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Art. 12 Rimedi giuridici

- ¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

98. Legge del 13 marzo 1964176 sul lavoro

Art. 55 e 57 Abrogati

172 RS 817.0

173 RS 818.101

174 RS **818.102**

175 RS 819.1

176 RS 822.11

Art. 58

Diritto di ricorso

Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati

99. Legge dell'8 ottobre 1971177 sulla durata del lavoro

Art. 18, rubrica e cpv. 3

Vigilanza

³ Abrogato

100. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁷⁸ sul lavoro a domicilio

Art. 16

Abrogato

101. Legge del 6 ottobre 1989¹⁷⁹ sul collocamento

Art. 38 cpv. 2 lett. b-d e 3, secondo per.

- ² Sono autorità di ricorso:
 - il Tribunale amministrativo federale per le decisioni di prima istanza delle autorità federali;
 - c. il Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005¹⁸⁰ sul Tribunale federale.
 - d. abrogata
- ³ ... La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

¹⁷⁷ RS 822 2

¹⁷⁸ RS 822.31

¹⁷⁹ RS 823 11

¹⁸⁰ RS **173.110**; RU **2006** 1205

102. Legge federale dell'8 ottobre 1999¹⁸¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 10

Abrogato

103. Legge federale del 3 ottobre 1951¹⁸² sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata

Art. 12

Abrogato

104. Legge federale del 20 dicembre 1985¹⁸³ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Art. 20 cpv. 1

¹ La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

105. Legge del 6 ottobre 1995¹⁸⁴ sul servizio civile

Art. 58 cpv. 3

Abrogato

Art. 63 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 65 Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita a meno che non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge del 17 giugno 2005¹⁸⁵ sul Tribunale amministrativo federale.

181 RS 823.20

182 RS **823.32**

183 RS **823.33**

184 RS **824.0**

¹⁸⁵ RS **173.32**; RU **2006** 2197

Art. 66, frase introduttiva

Il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale è di:

106. Legge federale del 6 ottobre 2000¹⁸⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 38 cpv. 2bis, 3 e 4 lett. c

^{2bis} Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

- ³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
- ⁴ I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:
 - dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Art. 41 Restituzione in termini

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Art. 55 cpv. 1bis

1bis Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸⁷ sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.

Art. 62 Tribunale federale

- ¹ Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁸⁸ sul Tribunale federale.
- 1bis Il Consiglio federale disciplina il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale.
- ² Per l'esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l'articolo 54.

¹⁸⁶ RS 830.1 187 RS 172.021

RS 173.110: RU 2006 1205

107. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 54 cpv. 3, terzo per.

³ ... Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...

Art. 85bis cpv. 1-3

- ¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA¹⁹⁰, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato.
- ² La procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.
- ³ Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.

Art. 86 e 101ter Abrogati

108. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁹¹ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 69 cpv. 2

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA¹⁹², i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS¹⁹³ è applicabile per analogia.

Art. 75bis

Abrogato

¹⁸⁹ RS 831.10 RS 830.1

RS 831.20

¹⁹² RS **830.1**

¹⁹³ RS 831.10

109. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁹⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 73 cpv. 4 e 74 Abrogati

Art. 79 cpv. 2

² Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale

110. Legge federale del 18 marzo 1994195 sull'assicurazione malattie

Art. 18 cpv. 8

⁸ Ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quinquies} è applicabile per analogia l'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁹⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 53 e 90 Abrogati

Art. 90a Tribunale amministrativo federale

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA¹⁹⁷, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2^{quinquies}.

Art. 91 Tribunale federale

Contro le sentenze del tribunale arbitrale cantonale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁹⁸ sul Tribunale federale.

¹⁹⁴ RS 831.40

¹⁹⁵ RS **832.10**

¹⁹⁶ RS **831.10**

¹⁹⁷ RS **830.1**

¹⁹⁸ RS **173.110**: RU **2006** 1205

111. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁹⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 57 cpv. 5

⁵ Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005²⁰⁰ sul Tribunale federale.

Art. 106

Abrogato

Art. 109 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA²⁰¹ i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:

- la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda:
- h l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
- le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. c.

Art. 110

Abrogato

Art. 111 Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso l'accorda.

112. Legge federale del 19 giugno 1992²⁰² sull'assicurazione militare

Art. 27 cpv. 5

⁵ Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005²⁰³ sul Tribunale federale.

RS 832.20

200 RS 173.110: RU 2006 1205 201

RS 830.1

202 RS 833.1

²⁰³ RS **173.110**; RU **2006** 1205

Art. 104 e 107

Abrogati

113. Legge del 25 settembre 1952²⁰⁴ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 24 cpv. 2

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA²⁰⁵, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS²⁰⁶ è applicabile per analogia.

114. Legge federale del 20 giugno 1952²⁰⁷ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 6 Delimitazione delle regioni di montagna

Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l'assegnazione delle aziende alla regione di montagna.

Art. 22 cpv. 2

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA²⁰⁸, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS²⁰⁹ è applicabile per analogia.

²⁰⁴ RS 834.1

²⁰⁵ RS **830.1**

²⁰⁶ RS **831.10**

²⁰⁷ RS **836.1**

²⁰⁸ RS 830.1

²⁰⁹ RS 831.10

115. Legge del 25 giugno 1982²¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art 101 Autorità speciale di ricorso

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA²¹¹, le decisioni e le decisioni su ricorso dell'UFIAML²¹², nonché le decisioni dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

116. Legge del 21 marzo 2003²¹³ sulla promozione dell'alloggio

Art. 56 cpv. 2 e 57 Abrogati

117. Legge federale del 4 ottobre 1974²¹⁴ che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà

Art. 59 Abrogato

118. Legge federale del 20 marzo 1970²¹⁵ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Art. 18a Abrogato

119. Legge federale del 24 giugno 1977²¹⁶ sull'assistenza

Art. 34 cpv. 2 e 3

² La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l'autorità giudiziaria cantonale competente.

- ²¹⁰ RS **837.0**
- 211 RS 830.1
- 212 Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)».
- ²¹³ RS **842**
- 214 RS 843
- 215 RS 844
- 216 RS 851.1

³ Abrogato

120. Legge federale del 21 marzo 1973²¹⁷ su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

Art. 22

Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all'Ufficio federale di giustizia.

121. Legge federale del 4 ottobre 2002²¹⁸ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Tit. precedente l'art. 6

Sezione 3: Procedura

Art. 7

Abrogato

122. Legge federale del 21 marzo 1997^{219} sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Art. 24

Le decisioni dell'Ufficio federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

123. Legge federale del 25 giugno 1976²²⁰ sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane

Tit. precedente l'art. 11 e art. 11 Abrogati

²¹⁷ RS 852.1

²¹⁸ RS **861**

²¹⁹ RS 901.1

²²⁰ RS 901.2

124. Decreto federale del 21 marzo 1997²²¹ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali

Art. 7 Abrogato

125. Legge del 29 aprile 1998²²² sull'agricoltura

Art. 166 cpv. 2 e 2bis

² Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati.

²bis²²³ Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.

Art. 167 cpv. 1, secondo per.

¹ ... Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

126. Legge del 1º luglio 1966²²⁴ sulle epizoozie

Tit. precedente l'art. 46

VI. Disposizioni penali

Art. 46

Abrogato

224 RS 916.40

²²¹ RS 901.3

²²² RS **910.1**

²²³ Sostituisce il cpv. 2^{bis} nel tenore della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, All. cifra II n. 4 (RU 2004 4783).

127. Legge forestale del 4 ottobre 1991²²⁵

Art. 46 cpv. 1, 1bis e 1ter

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1bis e 1ter Abrogati

128. Legge del 20 giugno 1986²²⁶ sulla caccia

Art. 25a

Abrogato

129. Legge federale del 21 giugno 1991²²⁷ sulla pesca

Art. 26a e 26b

Abrogati

130. Legge federale del 20 giugno 2003 228 sulla promozione del settore alberghiero

Art. 13

Abrogato

131. Legge federale del 10 ottobre 1997²²⁹ che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo

Art. 7

Abrogato

²²⁵ RS 921.0

²²⁶ RS **922.0**

²²⁷ RS 923.0

²²⁸ RS **935.12**

²²⁹ RS **935.22**

132. Legge federale dell'8 giugno 1923²³⁰ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Art. 27 Abrogato

133. Legge del 18 dicembre 1998²³¹ sulle case da gioco

Tit. precedente l'art. 54 e art. 54 Abrogati

134. Legge federale del 9 giugno 1977232 sulla metrologia

Art. 26
Abrogato

135. Legge del 20 giugno 1933²³³ sul controllo dei metalli preziosi

Art. 12 cpv. 3
Abrogato

Art. 18 cpv. 2, secondo per.

 $^2\,\dots$ In caso di contestazione, questi crediti sono fissati dall' Ufficio centrale.

Art. 26 cpv. 4, 40 cpv. 2 terzo per. e 43 cpv. 2 e 3 Abrogati

²³⁰ RS 035 51

²³¹ RS 935.52

²³² RS 941.20

²³³ RS 941.31

136. Legge federale del 25 marzo 1977²³⁴ sugli esplosivi

Art. 36 Protezione giuridica

Le decisioni inerenti ai permessi d'uso possono essere impugnate mediante ricorso all'Ufficio federale competente.

137. Legge federale del 20 dicembre 1985²³⁵ sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 20 Principio

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 22

Abrogato

138. Legge federale del 6 ottobre 1995²³⁶ sul mercato interno

Art. 9 cpv. 2 e 3

- ² Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un'autorità indipendente dall'amministrazione.
- ³ Se un rimedio giuridico nell'ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l'offerente, l'autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.

139. Legge federale del 26 settembre 1958²³⁷ concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

Art. 15a

Abrogato

²³⁴ RS 941.41

²³⁵ RS 942.20

²³⁶ RS 943.02

²³⁷ RS 946.11

140. Legge federale del 6 ottobre 2000²³⁸ sulla promozione delle esportazioni

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.

² Abrogato

141. Legge federale del 25 giugno 1982²³⁹ sulle misure economiche esterne

Art. 6 cpv. 2 e 3 Abrogati

142. Legge del 3 ottobre 2003²⁴⁰ sulla Banca nazionale

Art. 53 Giurisdizione

- ¹ Il ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammesso:
 - a. contro le decisioni della Banca nazionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1;
 - contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca di un membro del Consiglio di banca, della Direzione generale oppure di un supplente ai sensi degli articoli 41 e 45.
- ² Un'azione al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e i Cantoni relative alla convezione sulla distribuzione dell'utile secondo l'articolo 31.

143. Legge federale del 18 marzo 1994²⁴¹ sui fondi d'investimento

Art. 62 cpv. 2 Abrogato

²³⁸ RS **946.14**

²³⁹ RS 946.201

²⁴⁰ RS **951.11**

²⁴¹ RS 951.31

144. Decreto federale del 6 ottobre 1995²⁴² in favore delle zone di rilancio economico

Art. 8

Abrogato

145. Legge dell'8 novembre 1934²⁴³ sulle banche

Art. 24 cpv. 1

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. La Commissione delle banche è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

146. Legge del 24 marzo 1995²⁴⁴ sulle borse

Tit. precedente l'art. 39 e art. 39

Abrogati

147. Legge del 23 giugno 1978^{245} sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 45a

Abrogato

148. Legge federale del 20 marzo 1970^{246} concernente la garanzia dei rischi degli investimenti

Art. 24

Abrogato

²⁴² RS **951.93**

²⁴³ RS **952.0**

²⁴⁴ RS 954.1

²⁴⁵ RS 961.01. Cfr. anche art. 52 LTAF (Coordinamento con la L del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; FF 2004 6453).

²⁴⁶ RS **977.0**

149. Legge federale del 21 marzo 1980²⁴⁷ sulle domande d'indennità nei confronti dell'estero

Art. 2 cpv. 2, secondo per. Abrogato

Art. 3 Commissione

Il Consiglio federale istituisce una «Commissione di ricorso in materia di indennità estere» (Commissione) composta di rappresentanti dell'Amministrazione federale e di altri periti.

Art. 7 Abrogato

Art. 8 cpv. 2, 4 e 5

² Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere.

⁴ e ⁵ Abrogati

150. Decreto federale del 20 settembre 1957²⁴⁸ concernente l'assegnazione d'indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista

Art. 5 Abrogato